



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 38 del 11/03/2021

OGGETTO: CHIUSURA ASILO NIDO IL GIRASOLE

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021;

Visto:

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- il Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste:

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";

- l'Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ";

- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n. 13;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute 30/01/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;

- la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";

- la circolare operativa della Direzione Generale dell'ASL Teramo prot. n. 0101249/20 del 9.11.2020, con la quale sono state fornite "precisazioni in merito alla gestione dell'epidemia da SARS-COV- 2" nelle scuole della Provincia di Teramo" e che stabilisce che "la chiusura dell'intera scuola o di parte della stessa, ai sensi delle indicazioni operative emanate in data 21 agosto 2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute, e dell'Istruzione e dall'INAIL, deve essere disposta esclusivamente in casi di particolare rilevanza, con un elevato numero di soggetti positivi appartenenti a diverse classi, dal Sindaco del Comune, su richiesta della dirigenza scolastica e sulla base del parere favorevole della ASL, cui spetta la valutazione sanitaria in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità interessata";

PRESO ATTO dei contenuti della nota prot. ASL n. 43382 dell'11/03/2021 trasmessa dall'U.C.A.T. – AUSL 4 Teramo, con le quale si predispongono:

- l'isolamento domiciliare fiduciario e l'interruzione delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il personale presenti nell'elenco comunicato all'U.C.A.T. relativamente all'Asilo nido comunale "Girasole";
- l'effettuazione di un doppio tampone diagnostico molecolare Covid19, come da circolare ministeriale n. 3787 del 31/01/2021, di cui il secondo in data 22/03/2021;

RITENUTO necessario attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e di contenimento, ispirate al principio di massima precauzione e che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

RITENUTO, pertanto, alla luce del necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto alla fruizione del servizio educativo nella attuale situazione epidemiologica, dover attribuire prevalenza al primo rispetto al secondo, che non risulta compromesso, stante l'efficacia temporale limitata fino al giorno 23 marzo 2021 (ovvero per il tempo necessario all'effettuazione del secondo tampone diagnostico molecolare Covid19 previsto per il giorno 22/03/2021, cui saranno sottoposti i soggetti interessati, e all'invio da parte dell'U.C.A.T. della certificazione di fine sorveglianza sanitaria) ed attesa la necessità di contenere il rischio del diffondersi del virus, che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla relativa sospensione delle attività didattiche in presenza nell'Asilo Nido comunale "Girasole", facendo salve eventuali successive disposizioni a seguito di ulteriori accertamenti;

Richiamate tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", tutt'ora vigenti;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data della notifica del presente provvedimento e sino alla data al 23.03.2021 compreso (ovvero per il tempo necessario all'effettuazione del secondo tampone diagnostico molecolare Covid19 previsto per il giorno 22/03/2021, cui saranno sottoposti i soggetti interessati, e all'invio da parte dell'U.C.A.T. della certificazione di fine sorveglianza sanitaria) e facendo salve eventuali successive disposizioni a seguito di ulteriori accertamenti:

1. La sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il personale dell'Asilo Nido comunale "Girasole";

2 confermare la sanificazione e l'igienizzazione dei locali del predetto Istituto;

AVVERTE che

- A sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art.650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di

sanzione amministrativa , in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 /2020 e ss.mm.ii.;

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line del Comune.

e DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia notificato all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Teramo;
- sia notificato al Dirigente Area VI del Comune di Teramo;
- sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;

Che allo stesso sia data massima diffusione a tutti gli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva;

Che venga comunicato:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Questore di Teramo;
- Al Presidente della Provincia di Teramo
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

F.to La Segretaria Generale
Dott.ssa Daniela Marini

IL SINDACO
Gianguido D'Alberto

Teramo, li 11/03/2021

